

# ACCORDO SINDACALE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DI ULTERIORI ASPETTI LEGATI ALLE ASSENZE DURANTE L'EMERGENZA COVID-19



#### **ACCORDO SINDACALE 27 MAGGIO 2020**

Visto l'accordo sindacale 23 marzo 2020;

Visto l'accordo sindacale 29 aprile 2020;

Vista la Legge n. 27 del 24 aprile 2020, ed in particolare l'articolo 87, comma 4 bis;

Visto l'art. 46 del CCNL Istruzione Ricerca 2016-2018;

Considerando opportuno definire alcuni ulteriori aspetti legati alla disciplina delle assenze dal servizio del personale tecnico e amministrativo di UniTrento nel periodo emergenziale;

## le parti convengono

- 1. La giornata di chiusura collettiva prevista **per il giorno primo giugno 2020** potrà essere recuperata, oltre che con le modalità di cui all'accordo 24.06.2019, anche utilizzando la flessibilità positiva smart working Covid-19 che verrà, eventualmente, maturata nel mese di giugno 2020 (al posto della flessibilità ordinaria e nel rispetto delle medesime regole di cui all'accordo 24.05.2019).
- 2. È costituito un fondo "ferie solidali" secondo la seguente modalità: ciascun dipendente può cedere al fondo le ferie maturate nel 2019 entro un massimo di 22 giornate.
  - Al fondo possono accedere, al fine di fronteggiare le particolari esigenze connesse al periodo emergenziale legato alla pandemia da COVID-19 e non oltre il 30 settembre 2020, i dipendenti che debbano giustificare assenze, a mezza giornata o giornata intera, ed abbiano esaurito il proprio saldo ore, le proprie ferie pregresse e le ferie anno 2020 sino a 22 giorni (o al minor numero maturato alla data della richiesta).
  - Il limite di fruizione per i beneficiari è fissato in 20 giorni di ferie totali per la motivazione Covid-19; per le finalità di cui all'art. 46 del CCNL Istruzione Ricerca 2016-2018CCNL valgono le regole e i limiti di cui al CCNL stesso.
- 3. Il personale, appartenente alle categorie di cui alla Legge 104/1992, affetto da deficit della sfera cognitiva e/o da una percentuale di invalidità superiore al 50%, dovrà giustificare le assenze dal servizio legate alla fase emergenziale attraverso le ferie pregresse, l'eventuale conto ore e le ferie 2020 maturate (ad esclusione di 10 giorni di ferie 2020 che rimangono nella disponibilità del dipendente). Dopo aver esaurito le possibilità di giustificazione anzidette, il dipendente è posto in esenzione dal servizio ex art 87, comma 3 L. 24 aprile 2020, n. 27, sino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020.



#### **ACCORDO SINDACALE 27 MAGGIO 2020**

4. La generalità del personale impossibilitato a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, ovvero in presenza, e che abbia esaurito le ferie pregresse, il saldo ore, e le ferie 2020 maturate (sino a 22 giorni), può accedere alle ferie solidali, di cui al comma 2 del presente accordo. Esaurito il periodo di 20 giorni di ferie solidali, il dipendente è tenuto a giustificare le assenze attraverso l'istituto del recupero, sino a 156 ore, di cui all'art. 1, comma 8 dell'accordo sindacale 23 marzo 2020. Dopo aver esaurito le possibilità di giustificazione anzidette e qualora permanesse l'impossibilità di ripresa dell'attività lavorativa, il dipendente è posto in esenzione dal servizio ex art 87, comma 3 L. 24 aprile 2020, n. 27, sino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020.

Trento, 27 maggio 2020

## La Delegazione di parte pubblica

La Delegazione di parte sindacale /

00.SS.:

PROF. GIORGIO BOLEGO F.TO

DOTT. MARIO DEPAOLI F.TO FLC-CGIL

DOTT. ANDREA BOMMASSAR

F.TO

CISL Università

ING. FABIO SARTORI

Federazione UIL SCUOLA RUA

DOTT. FILIPPO MOSER F.TO

FGU – federazione Gilda UNAMS

DOTT. STEFANO MATTEI F.TO

R.S.U.:

DOTT. FLAVIO ROSSI F.TO DOTT. SSA KATIA RUABEN F.TO DOTT. PAOLO BERTOLINI F.TO